



**FEDERAZIONE ITALIANA GOLF**  
COMMISSIONE DI DISCIPLINA

P.D. 47/15

C.d.D. 3/16

**La Commissione di Disciplina**

**Composta dai signori:**

Avv. Carlo Albini	Presidente
Avv. Sergio Smedile	Componente
Avv. Carlo Celani	Componente est.

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso proposto dal Sig. Gabriele Gugnali tesserato FIG, socio al tempo della gara in questione del Circolo Golf Casalpalocco, attualmente socio del Golf & Country Club il Maggiolino, avverso la decisione del Giudice di prima istanza per il Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Isole, Avv. Federico Vecchio, emessa in data 5 maggio 2016 (P.D. 47/2015).

**FATTO**

La decisione impugnata ha irrogato al Sig. Gabriele Gugnali, la sanzione della squalifica, consistente nella perdita, per un periodo di 180 giorni, del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf, per avere, nel corso della gara "Gogolf" dell'11 giugno 2015, svoltasi sul percorso del Circolo del Golf Parco dei Medici, dolosamente sottoscritto il proprio score con un risultato errato alla buca 17 (cinque colpi anziché sei).

Con appello pervenuto il 12 maggio 2016, il Gugnali, assistito dall'Avv. Giovanni Culla, ha adito la Commissione di Disciplina per chiedere la riforma di detta decisione, indicando in particolare i seguenti

motivi:

1. Tardività della richiesta di rinvio a giudizio della Procura Federale rispetto alla data di commissione dell'illecito.

2. Inattendibilità del Marshall denunciante, Sig. Michele Biagini, in considerazione di quanto dichiarato dai testi citati dalla difesa.

3. In subordine, riduzione della sanzione in quella della ammonizione, con concessione della sospensione condizionata.

All'udienza del 16 giugno 2016, avanti questa Commissione intervenivano l'appellante e il proprio difensore, che, con ampia e articolata esposizione delle ragioni vantate, insistevano nella dichiarazione di non colpevolezza dell'inquisito e nell'accoglimento delle relative richieste. La Procura Federale non interveniva.

L'appello era quindi trattenuto in decisione.

### **DIRITTO**

In via preliminare, si rileva che alla fattispecie va applicato il precedente Reg. Giust. in vigore al momento della effettuazione della gara in questione.

1. Venendo all'esame dei motivi di gravame, va respinta l'eccezione di tardività della richiesta formulata dalla Procura Federale di avvio del procedimento disciplinare.

Come correttamente rilevato nella decisione impugnata, trattasi di termine pacificamente non perentorio, bensì ordinatorio, alla inosservanza del quale l'ordinamento di settore non commina alcuna decadenza.

Del resto, come anche richiamato nell'appello, il termine di cui all'art. 9 Reg. Giust. va da 90 giorni a un anno dall'evento, a conferma della



non perentorietà del termine.

2. Nel merito, l'esame della documentazione versata in atti non ha consentito di pervenire a conclusioni diverse rispetto a quelle dedotte dal Giudice di primo grado circa la colpevolezza del Sig. Gugnali.

Infatti, il primo Giudice, dopo una esauriente istruttoria, ha correttamente e adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto fondata la denuncia del Sig. Michele Biagini, anche in considerazione della sua qualifica di Marshall, e quindi di persona particolarmente attendibile, disattendendo le dichiarazioni rese dai testi citati dalla difesa dell'inquisito (una dei quali moglie di costui).

Non solo. Pur prescindendo dalla qualifica del denunciante Marshall e dalla c.d. "*fede privilegiata*" da attribuire al suo esposto, a meno che non se ne provi un qualche effettivo errore, resta il fatto che costui è stato testimone oculare proprio nei pressi del green della buca 17, e ha descritto nella propria relazione minuziosamente i colpi eseguiti dal Gugnali.

Inoltre, il Giudice ha tenuto conto del verbale della Commissione Sportiva del Circolo, redatto il giorno della gara, con il quale è stata confermata la squalifica del giocatore in base alla Regola 6-6d.

Particolarmente rilevante, ad avviso di questa Commissione, risultano le dichiarazioni della Commissione Gara, così riportate: "Dopo essere stato convocato dalla Commissione Gara il Gugnali sosteneva di essere arrivato con tre colpi in green e di avere chiuso in cinque (due *putt*); successivamente quando gli si contestava di aver effettuato anche un approccio corto (quarto colpo), Gugnali ammetteva tale colpo sostenendo però di aver chiuso con un solo *putt*".



3- Per quanto sopra detto, anche la richiesta di riduzione della sanzione inflitta non può essere accolta.

Al riguardo, va rilevato che per l'illecito riscontrato, e cioè dolosa sottoscrizione dello score con un risultato inferiore a quello effettivamente realizzato, l'art. 24, comma primo, lett. c) Reg. Giust. prevede una sospensione "per un periodo da dodici mesi alla radiazione", e quindi, essendo stati comminati solo sei mesi, non ritiene questa Commissione che possa essere ulteriormente ridotta una sanzione già particolarmente benevola.

Infine, non può essere accolta la richiesta di sospensione condizionale della sanzione, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 43, sesto comma, e 44, ventunesimo comma, Reg. Giust.

Il mancato accoglimento del ricorso comporta la definitiva acquisizione della tassa versata.

\* \* \*

**P.Q.M.**

La Commissione di Disciplina, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 9, 24, primo comma lett.c), 43, sesto comma, e 44 ventunesimo comma, Reg. Giust., respinge il ricorso proposto dal Signor Gabriele Gugnali avverso la decisione del Giudice di prima istanza (P.D. 47/15), che conferma integralmente.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 6 luglio 2016

Il Giudice Estensore



Il Presidente

